



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 24 DEL 17/01/2019

APPLICAZIONE MISURA DELLA "SOSPENSIONE CAUTELARE", DI CUI ALL'ART. 6 C. 1 LETT. B) D.P.R. N. 171/2011, IN FAVORE DEL/LA DIPENDENTE MATRICOLA N. 3352

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 01

SERVIZIO
UFFICIO ORGANIZZAZIONE GESTIONE RISORSE UMANE

DIRIGENTE RESPONSABILE
Claudia Rufer

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 59 e n. 60 del 20/12/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

VISTI:

- il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

- il D. lgs. n. 81 del 9/04/2008 *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”* e ss.mm.ii.;

- il CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 21 maggio 2018;

- il D.P.R. n. 171 del 27/07/2011 *“Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell'articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;

DATO ATTO che, in virtù di quanto stabilito con D.G.C. n. 179 del 30/10/2018 ad oggetto *“Aggiornamento dell'organigramma dell'ente, ai sensi dell'art. 7 del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi: approvazione macrostruttura e relativa assegnazione risorse umane”*, risulta assegnato/a al Settore 4 il/la dipendente di ruolo matricola n. 3352;

RILEVATO che, sulla base della documentazione agli atti d'ufficio, il/la sopracitato/a dipendente è risultato/a assente dal servizio per malattia per diversi periodi cumulativi nell'ambito del triennio precedente l'ultimo episodio morboso, avendo pertanto raggiunto il limite massimo di 18 mesi (ultimo giorno 27/12/2018) quale periodo di comportamento, così come previsto all'art. 36 c. 1 CCNL 21.05.2018;

CONSIDERATO che il comma 2 del sopracitato art. 36 prevede che *“superato il periodo previsto dal comma 1, al dipendente che ne faccia richiesta può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi”*;

VISTA la nota del/la dipendente matricola n. 3352 acquisita al protocollo dell'ente al n. 49611 del 24/12/2018, con la quale il/la stesso/a chiede di poter usufruire del periodo di aspettativa non retribuita ex. art. 36 c. 2 CCNL 21.05.2018, motivando tale richiesta con il persistere di precarie condizioni di salute che non gli/le permettono di rientrare in servizio nei tempi previsti;

RILEVATO che il c. 3 dell'art. 36 CCNL 21/05/2018 prevede che *“prima di concedere l'ulteriore periodo di assenza di cui al comma 2, l'ente, dandone preventiva comunicazione all'interessato o su iniziativa di quest'ultimo, procede all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite dell'organo medico competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di*

eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità psico-fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro”;

PRECISATO inoltre che il successivo c. 6 dell'art. 36 stabilisce che *“l'ente può richiedere, con le procedure di cui al comma 3, l'accertamento della idoneità psicofisica del dipendente, anche prima dei termini temporali di cui ai commi 1 e 2, in caso di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti oppure in presenza di condizioni fisiche che facciano fondatamente presumere l'inidoneità permanente assoluta o relativa al servizio oppure l'impossibilità di rendere la prestazione”;*

TENUTO conto che, in forza dei sopracitati commi 3 e 6 e sulla scorta di quanto citato nella sopracitata istanza del/la dipendente, la dirigente del settore 4 dott.ssa Silvia Santato - con nota del 08/01/2019 prot. n. 799 - ha richiesto l'applicazione in favore del/la dipendente matricola n. 3352 della misura della *“sospensione cautelare”* di cui all'art. 6 c. 1 lett. b) D.P.R. n. 171/2011, al fine di poter sottoporre a visita di idoneità il/la dipendente interessato/a, con decorrenza a far data dal termine del periodo di comporta di cui all'art. 36 c. 1 CCNL 21/05/2018;

DATO ATTO che l'art. 6 del D.P.R. n. 171/2011 ai successivi commi prevede inoltre che:

“c. 2 Nell'ipotesi di cui alle lettere a) e b) l'amministrazione può disporre la sospensione cautelare del dipendente sino alla data della visita e avvia senza indugio la procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica del dipendente;

c. 3 ...omissis...

c. 4. Salvo situazioni di urgenza da motivare esplicitamente, la sospensione è preceduta da comunicazione all'interessato, che, entro i successivi 5 giorni può presentare memorie e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare. La sospensione è disposta con atto motivato e comunicata all'interessato;

5. L'efficacia della sospensione cessa immediatamente ove, all'esito dell'accertamento medico, non sia riscontrata alcuna inidoneità psicofisica in grado di costituire pericolo per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza;

c. 6 ...omissis...

7. Al dipendente sospeso in via cautelare dal servizio ai sensi del comma 1, lettere a) e b), è corrisposta un'indennità pari al trattamento retributivo spettante in caso di assenza per malattia in base alla legge e ai contratti collettivi. Al dipendente sospeso in via cautelare dal servizio ai sensi del comma 1, lettera c), è corrisposta un'indennità pari al trattamento previsto dai CCNL in caso di sospensione cautelare in corso di procedimento penale. Il periodo di sospensione è valutabile ai fini dell'anzianità di servizio. Nel caso in cui l'accertamento medico si concluda con un giudizio di piena idoneità, l'amministrazione provvede alla corresponsione delle somme decurtate ai sensi del primo periodo del presente comma, al ricorrere dell'ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e b);”

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

- 1) di applicare la misura della “Sospensione cautelare”, di cui all'art. 6 c. 1 lett. b) D.P.R. n. 171/2011, in favore del/la dipendente matricola n. 3352, al fine di poter sottoporre il/la stesso/a a visita di idoneità;
- 2) di stabilire che, come richiesto dalla dirigente competente con nota prot. n. 799/2019, la sopra citata misura decorrerà dal giorno 28/12/2018 - primo giorno successivo al termine del periodo di comporta di cui all'art. 36 c. 1 CCNL 21/05/2018 - omettendo pertanto di comunicare preventivamente la sospensione all'interessato/a, ai sensi dell'art. 6 c. 4 del D.P.R. 171/2011, stante l'urgenza di provvedere garantendo la continuità dei periodi e tenuto conto del fatto che la presentazione dell'istanza è stata presentata a ridosso della scadenza del periodo di comporta sopracitato;
- 3) di stabilire che, ai sensi del c. 2 art. 6, la sospensione avrà un termine temporale coincidente con la data della visita di idoneità, precisando altresì che l'ufficio competente ha provveduto ad avviare la procedura per l'accertamento mediante il proprio medico competente, nominato ai sensi delle disposizioni di cui al D. lgs. n. 81 del 9/04/2008 e ss.mm.ii., fissando la data della visita per il giorno 29/01/2019;
- 4) di precisare che, ai sensi del c. 5 art. 6, l'efficacia della sospensione cesserà immediatamente ove, all'esito dell'accertamento medico, non sia riscontrata alcuna inidoneità psicofisica in grado di costituire pericolo per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza;
- 5) di demandare all'ufficio Stipendi gli adempimenti necessari alla corresponsione dell'indennità di cui all'art. 6 c. 7 del D.P.R. n. 171/2011 in favore dell'interessato/a, precisando sin da ora che nel caso in cui l'accertamento medico si concluda con un giudizio di piena idoneità, l'amministrazione provvederà alla corresponsione delle somme decurtate ai sensi del primo periodo del presente comma, al ricorrere dell'ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e b);
- 6) di trasmettere il presente atto al/la interessato/a al fine di permettere al/la stesso/a di presentarsi nel giorno previsto alla visita per l'accertamento medico richiesto;
- 7) di individuare nella persona dell'Istruttore direttivo Massimiliano Alessandrini - Responsabile ufficio Organizzazione e gestione del personale - il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica li, 17/01/2019

Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)